

Regolamento del Liceo Classico LUCREZIO CARO

Art. 1: PREMESSA

- 1.1 Il presente regolamento recepisce integralmente il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 avente per oggetto: "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e le successive integrazioni e modifiche a norma del D.P.R. 27.11.2007 n. 235 con relativa circolare 31.7.2008, n. 3602.
- 1.2 Il Liceo LUCREZIO CARO è una comunità nella quale le diverse componenti (Docenti, Non Docenti, Studenti, Genitori) e ogni persona operano, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, in un rapporto di confronto, di dialogo e di interazione, per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
- 1.3 Vanno promosse e potenziate tutte le iniziative che mirano ad arricchire la vita della comunità scolastica ed il ruolo attivo degli studenti, nell'ambito della legge e delle disposizioni vigenti. Fra tali iniziative non rientrano forme di protesta illegali che, a parte gli eventuali profili penali, interrompono la vita della comunità e ledono il diritto allo studio.
In quanto tali, dette iniziative daranno luogo a specifici provvedimenti definiti, nell'ambito delle rispettive competenze, dai Consigli di classe, dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto.

Art. 2: PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI ALLA VITA DELLA SCUOLA

- 2.1 Gli studenti hanno diritto ad un'ampia informazione su tutti gli aspetti della vita della scuola cui concorrono tramite propri rappresentanti agli OO.CC. ai diversi livelli.
- 2.2 All'inizio di ogni anno scolastico, dopo le decisioni assunte, nell'ambito delle proprie competenze, dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, circa la programmazione e l'organizzazione del nuovo anno, la Presidenza è tenuta a darne informazione agli studenti. A tal fine, oltre a servirsi dei normali strumenti dell'informazione (circolari, comunicazioni affisse all'albo ecc.), il Dirigente Scolastico parteciperà al Comitato Studentesco che si terrà subito dopo le elezioni annuali dei rappresentanti dei Consigli di classe.
- Al termine di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 10 Maggio, gli studenti attraverso le assemblee (di classe o di Istituto) o nella sede del Comitato Studentesco possono esprimere le proprie valutazioni circa gli aspetti della vita della scuola su questioni di interesse generale e formulare le proprie richieste e proposte per l'anno scolastico successivo. I destinatari di tali documenti sono la Presidenza, il Consiglio di Istituto, la Commissione Sport.
- 2.4 Gli studenti hanno il diritto di accesso al documento della programmazione di classe approvato entro il 15 novembre di ogni anno, in coerenza con la programmazione di Istituto, dal Consiglio della classe alla quale appartengono.
- 2.5 Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, nel rispetto dei

termini fissati anno per anno dalla circolare di inizio anno, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto delle singole discipline, ma solo sul voto di condotta.

Art. 3: NORME COMPORTAMENTALI DELLA VITA DELLA SCUOLA

- 3.1 Divieto dell'uso dei telefoni cellulari. E' assolutamente vietato tenere accesi telefoni cellulari, cuffie e I-pod durante le ore di lezione. Qualora essi non siano riposti, disattivati, negli zaini, gli insegnanti sono tenuti a invitare gli studenti a depositarli sulla cattedra all'inizio della prima ora di lezione per recuperarli alla fine della stessa e al termine della giornata scolastica. Agli alunni che venissero sorpresi con apparecchiature elettroniche in funzione, queste saranno sequestrate dai docenti e riconsegnate solo al genitore dal Vicepreside. Durante i compiti in classe i telefoni cellulari debbono essere obbligatoriamente depositi sulla cattedra. Agli alunni sorpresi a contravvenire a tale disposizione il compito sarà valutato come se consegnato in bianco.

Anche gli insegnanti sono tenuti a non utilizzare i telefoni cellulari nelle ore di lezione, in quanto esse non possono essere interrotte da ragioni personali.

- 3.2 Divieto di fumo. E' tassativamente vietato fumare in tutti i locali scolastici, compresi gli spazi aperti, ad esclusione dell'apposita area fumatori, aperta esclusivamente ai maggiorenni. Tale divieto riguarda indistintamente personale e alunni. Gli inadempienti sorpresi a fumare nei bagni saranno immediatamente sanzionati con la pena pecuniaria di legge (da € 27,50 a € 275) e gli alunni inoltre sanzionati con un'ammonizione.

Uso del bar. L'orario di accesso al bar per gli studenti è il seguente:

prima dell'inizio delle lezioni;

durante l'intervallo;

dopo la fine delle lezioni;

nelle ore pomeridiane quando la scuola è aperta per attività extrascolastiche.

Art. 4: DIRITTO DI RIUNIONE E DI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

- 4.1 Gli studenti esercitano il diritto di riunione e di assemblea nell'ambito delle norme di legge vigenti in materia (v. D.P.R. n.417/74, artt. 42-44 e C.M. n. 312/79 che fanno parte integrante del presente regolamento).

Ogni riunione o assemblea di cui al precedente comma 1 deve essere richiesta per iscritto con 5 giorni utili di anticipo (v. commi 4, 8, 10, 13) e nella richiesta deve essere indicato l'ordine del giorno.

Lo studente che presiede la riunione o l'assemblea nomina fra i partecipanti il segretario per la stesura del verbale.

ASSEMBLEA DI CLASSE

L'Assemblea di classe è richiesta, anche con ore divise nell'ambito della stessa giornata, con almeno 5 giorni di anticipo e previo consenso del docente (o dei docenti) nella cui ora (o nelle cui ore) si svolgerà, dai 2 rappresentanti di classe al docente coordinatore che

annoterà l'autorizzazione sul diario di classe.

Gli studenti avranno cura di distribuire le richieste di ore per l'assemblea di classe in maniera equa fra tutti i docenti.

L'Assemblea di classe è presieduta, a turno, da uno dei 2 rappresentanti e al termine di essa il Presidente, fatto redigere il verbale, lo consegnerà per conoscenza al docente coordinatore. Quest'ultimo provvederà ad informare la presidenza e il Consiglio di Classe dei problemi più rilevanti emersi dall'Assemblea.

- 4.5 I docenti nelle cui ore si svolge l'assemblea di classe vigileranno al fine di garantire uno svolgimento ordinato e sereno dei lavori e saranno presenti nell'assemblea su richiesta degli studenti.

ASSEMBLEA DI ISTITUTO

- 4.6 Le modalità di richiesta (con almeno 5 gg. di anticipo), di convocazione e di svolgimento sono quelle indicate nella citata circolare n. 312/79.
- 4.7 I rappresentanti di Istituto che hanno richiesto l'assemblea, secondo le modalità di cui sopra, nominano, prima di dare inizio ai lavori, il presidente, il quale, a sua volta, designa uno studente segretario per la stesura del verbale, da consegnare in presidenza.
- 4.8 Nel corso dell'assemblea, il Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori possono prendere la parola, quando gli argomenti in discussione riguardano problemi interni alla scuola o questioni attinenti la legislazione scolastica.
- 4.9 Il giorno di svolgimento dell'assemblea di Istituto è da considerarsi a tutti gli effetti giorno di sospensione dell'attività didattica.
- 4.10 Le riunioni del Comitato Studentesco si svolgono fuori dell'orario scolastico, con inizio non prima del termine della quarta ora di lezione, per un massimo di 2 ore in luoghi designati dalla Dirigenza
- 4.11 Le riunioni del Comitato Studentesco vengono chieste, con almeno 4 gg. di anticipo, alla Presidenza, dai 4 Consiglieri di Istituto della Componente Studenti che le presiedono a turno, avendo sempre cura di far redigere da uno dei presenti il relativo verbale da consegnare al Dirigente Scolastico o ad uno dei suoi collaboratori.
- 4.12 Ai sensi del D.P.R. n.567/96 integrato con le modifiche del D.P.R. n.156/1999, che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative nelle scuole, il Comitato Studentesco formula proposte ed esprime pareri per le dette iniziative ed attività.
- 4.13 Le riunioni e le assemblee di cui al presente art. 4 non possono tenersi durante l'ultimo mese di lezione.
- 4.14 Il Liceo "Lucrezio Caro", nel segno della propria continuità favorisce e promuove i rapporti con gli ex studenti e con le associazioni alle quali questi ultimi daranno vita.

Art. 5: VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE CULTURALI

Il Consiglio di istituto stabilisce che gli alunni che riporteranno una valutazione inferiore al 7 in condotta nel 1° quadrimestre, sentito il parere del Consiglio di Classe, non potranno partecipare ai viaggi di istruzione, in quanto non in grado di garantire, anche alla luce della responsabilità che si assume il docente accompagnatore, il rispetto dei punti di cui al presente articolo.

5.1 - COMPORTAMENTO

L'atteggiamento degli studenti durante il viaggio di istruzione e le visite culturali deve essere improntato alla correttezza e al senso di responsabilità.

Gli studenti dovranno tenere un comportamento rispettoso nei riguardi:
dell'ambiente in cui si trovano, più precisamente delle cose (v. punto 4) e delle persone, evitando di arrecare disturbo con schiamazzi, movimenti inconsulti o violenti (spinte, corse sfrenate, ecc.) soprattutto sui mezzi di trasporto e negli alberghi, ed in particolari nelle ore notturne;
di tutte le persone con cui verranno in contatto (guide turistiche, autisti di pullman, personale o fruitori degli alberghi e dei musei, passanti, ecc.);
delle usanze e dei costumi locali, anche e soprattutto se differenti dai nostri, in considerazione del fatto che una delle finalità del viaggio di istruzione è quella di conoscere paesi diversi e di accettare le diversità con apertura mentale.

5.2 - RAPPORTI CON I DOCENTI

Gli studenti dovranno tenere un comportamento rispettoso nei confronti dei docenti accompagnatori, (anche in considerazione del loro lungo orario di lavoro giornaliero) dei quali osserveranno puntualmente le disposizioni in merito a:

- . orario e luogo degli appuntamenti fissati per le varie attività della giornata;
- . orario di riposo notturno, durante il quale gli studenti non potranno allontanarsi dalla propria camera e tanto meno disturbare o tenere comportamenti scorretti e/o lesivi della dignità altrui;
- . obbligo di non allontanarsi dall'albergo o dal gruppo per alcun motivo;
- . obbligo di avvertire immediatamente i docenti accompagnatori di eventuali problemi, danni, ecc. che si dovessero verificare;
- . divisione del gruppo in due o più parti per necessità organizzative (negli scompartimenti dei treni, nelle camere di albergo, nei musei ecc.).

5.3 - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DIDATTICA DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE

Il viaggio di istruzione, come la visita culturale, fa parte integrante dell'azione didattica, e, in conseguenza, è strettamente collegato con la programmazione delle discipline curriculari.

Il viaggio, oltre ad approfondire la conoscenza geografica, culturale, storica, politica e sociale del luogo visitato, tende anche a favorire una migliore integrazione tra gli alunni attraverso dei momenti prettamente socializzanti, per i quali rimangono comunque valide le norme elencate al punto 1.

Durante le lezioni itineranti, comprese nel viaggio di istruzione, gli studenti devono:

- . ascoltare attentamente le spiegazioni delle guide specializzate o dei docenti;
- . contribuire, se richiesto dal proprio insegnante in fase preparatoria, all'esposizione degli argomenti connessi al tema della visita;

- . utilizzare il materiale esplicativo consegnato (testi, carte geografiche e topografiche, ecc.);
- . non disturbare la lezione impedendo ai compagni di seguirla o inducendoli alla distrazione;
- . non allontanarsi dal gruppo se non per seri e giustificati motivi che verranno eventualmente comunicati prima ai docenti accompagnatori;

5.4 - **RISPETTO DEI LUOGHI E DELLE COSE DURANTE IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE**

Gli studenti devono avere un pieno e totale rispetto dei luoghi in cui verranno a trovarsi durante il viaggio, e più precisamente sono tenuti a :

- . non danneggiare, sottrarre, fare uso improprio di arredi e decorazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, musei, di parti di monumenti, ecc.;
- . avvertire immediatamente i docenti accompagnatori qualora vengano a conoscenza di simili atti compiuti da altri componenti del gruppo;
- . avvertire immediatamente i docenti accompagnatori qualora constatino danni consimili causati prima del loro arrivo nei luoghi dove vengono a trovarsi e che potrebbero essere imputati a loro.

Art. 6: PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA DELLA SCUOLA

- 6.1 La partecipazione dei genitori, sia personale, come singoli, sia attraverso i propri rappresentanti arricchisce la vita della scuola e garantisce le sinergie necessarie al conseguimento degli obiettivi di crescita e di formazione degli alunni.
- 6.2 All'inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti stabilisce, nell'ambito degli obblighi di servizio dei docenti, il calendario e le modalità del ricevimento delle famiglie.
- 6.3 I genitori eletti, entro il mese di ottobre di ogni anno, quali rappresentanti di classe costituiscono il Comitato dei Genitori. Ad esso, convocato per iniziativa dei 4 rappresentanti dei genitori nel C.di I., il Dirigente Scolastico illustra tutte le decisioni assunte dagli OO.CC. d'Istituto circa la programmazione e l'organizzazione dell'anno scolastico.
- 6.4 E' demandata al Consiglio di Istituto l'elaborazione e l'eventuale modifica del Patto Educativo di Corresponsabilità, sulla base delle linee guida fornite dal MIUR. Tale patto, una volta elaborato ed approvato, sarà sottoscritto dalle famiglie contestualmente al ritiro del libretto delle giustificazioni degli alunni, nel primo mese di scuola.

Art. 7: MANCANZE E SANZIONI DISCIPLINARI

IN RELAZIONE AI DOVERI ED ALLE RESPONSABILITA' INDICATI NELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI, NONCHE' NEL PRESENTE REGOLAMENTO, SI ELENCAO NEI COMMI SUCCESSIVI I COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI, LE RELATIVE SANZIONI, GLI ORGANI COMPETENTI AD IRROGARLE, IL RELATIVO PROCEDIMENTO.

- 7.1 Le mancanze relative a ritardi od omissioni nella presentazione della giustificazione delle assenze verranno considerate dal C. di C. in sede di attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico per l'Esame di Stato.
- 7.2 La manomissione del libretto delle giustificazioni o apposizioni in esso di firma falsa: comunicazione scritta alle famiglie da parte della Presidenza e allontanamento dalle

lezioni fino a 3 giorni.

- 7.3 Non saranno consentite più di 10 (dieci) entrate alla seconda ora nell'anno scolastico. **Dopo il decimo ingresso in seconda ora l'alunno verrà ammesso in classe solo se accompagnato da un genitore.**

Gli ingressi in seconda ora saranno annotati sul registro da parte del docente della seconda ora. Il ritardo va giustificato sul libretto delle giustificazioni; quando imprevisto, va giustificato il giorno dopo.

Non andranno conteggiati i ritardi collettivi che coinvolgono molti alunni e siano dovuti a blocchi stradali, scioperi o straordinarie condizioni meteorologiche.

Il docente coordinatore, dopo l'ottavo ritardo delle 10 entrate alla seconda ora concesse agli studenti, è tenuto a comunicare tempestivamente il nominativo dell'alunno in Vicepresidenza e ad avvisarne i genitori.

Dopo il decimo ingresso in seconda ora l'alunno verrà ammesso in classe solo se accompagnato da un genitore.

- 7.4 Comportamenti che recano disturbo all'ordinato svolgimento della lezione:
a seconda del numero e della gravità degli episodi, le sanzioni sono, in ordine crescente, le seguenti:
a)-ammonizione verbale da parte del docente interessato;
b)-ammonizione scritta sul diario di classe da parte del docente interessato;
c)-ammonizione scritta da parte della presidenza;
d)-ammonizione scritta da parte della presidenza + comunicazione scritta ai genitori dell'alunno;
e)-convocazione in presidenza dei genitori dell'alunno, e/o allontanamento dalle lezioni fino a 3 gg. dell'alunno;
- 7.5 Mancanza di rispetto nei confronti dell'ambiente scolastico, degli arredi e del patrimonio della scuola, a seconda della gravità e della natura del comportamento, le sanzioni disciplinari sono, nell'ordine:
a)-ammonizione verbale da parte del docente che rileva l'infrazione;
b)-ammonizione scritta da parte della presidenza;
c)-allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 10 gg.
Resta inteso che sarà sempre dovuto risarcimento di un eventuale danno accertato.
- 7.6 Alle classi che non hanno rispetto della propria aula e la lasciano, al termine delle lezioni, in condizioni di particolare disordine e sporcizia, la presidenza assegnerà il compito di provvedere direttamente alla pulizia di detta aula, compresa la cancellazione delle scritte sui banchi e/o dai muri.
- 7.7 Manomissioni e/o trafugamento di atti e documenti ufficiali della scuola:
allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 10 gg., dopo la denuncia all'autorità giudiziaria.
- 7.8 Mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, del personale A.T.A., dei docenti, del capo di Istituto, delle istituzioni; a seconda della gravità del comportamento, le sanzioni disciplinari sono, nell'ordine:
a)-ammonizione scritta da parte del docente che subisce o rileva la mancanza di rispetto dell'alunno;
b)-avvertimento scritto da parte della presidenza
c)-allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 gg.

- 7.9 Per mancanza di rispetto delle disposizioni date dai docenti accompagnatori alle classi in viaggio di istruzione o in visita culturale valgono le stesse norme e sanzioni stabilite per il comportamento in aula.

Allo studente è sempre concesso (DPR 129 1998) di convertire le sanzioni che comportano allontanamento temporaneo dall'Istituto in attività a favore della comunità scolastica, a scopo di risarcimento morale del danno e di riflessione personale sulla mancanza commessa. In questo caso, il Consiglio di classe stabilirà una diminuzione della

sanzione non inferiore a 1/3 della stessa.

Tali attività consisteranno in:

lavori di catalogazione in biblioteca;

ripulitura di ambienti diversi dalla propria aula.

- 7.10 **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni:** esse sono adottate dal Consiglio di istituto se ricorrono le seguenti condizioni, entrambe necessarie:

Pubblica offesa (lesione dell'immagine e della dignità della persona, ingiurie ed espressioni maleauguranti, diffamatorie e persecutorie) ai docenti e/o al Capo di Istituto e al personale ATA attraverso lo strumento dei social networks (siti internet, facebook, ecc.).

A seconda della gravità e della natura del comportamento, si applica la seguente sanzione:

a – allontanamento dalla Comunità scolastica da 1 a 15 giorni degli studenti responsabili di aver aperto il sito o fondato il social-group e di quelli che vi hanno aderito con parole ed espressioni ingiuriose ed offensive (sempre che non ricorrano le condizioni aggravanti di cui ai punti 7,10, 7.11 e 7.12);

b – sanzione più lieve (ammonizione) per gli studenti che abbiano aderito al gruppo divenendone membri, così da dividerne le motivazioni.

La sospensione dalle lezioni comporterà automaticamente la non partecipazione ai viaggi di istruzione.

- 7.11 Se sono stati commessi "reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.) o in caso che vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;

- 7.12 Se il fatto commesso è di una tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Tale iniziativa disciplinare sarà assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla Magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria,

un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico:

7.13 L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui al presente punto e al precedente, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

7.14 Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi .

Le sanzioni disciplinari più gravi possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 8: GARANZIE ED IMPUGNAZIONI

8.1 Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari, senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

8.1.1 L'organo che irroga la sanzione, nel darne comunicazione scritta alla Presidenza, deve sempre avere ascoltato le ragioni dell'alunno interessato.

8.1.2 Le comunicazioni di cui al precedente comma vengono conservate nel fascicolo personale dell'alunno per l'intera durata dell'anno scolastico al quale si riferiscono.

8.2 Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai 15 giorni rientra fra le competenze del Consiglio di classe che in tali occasioni dovrà essere sempre presieduto dal Dirigente Scolastico che garantirà parità di trattamento.

Contro le decisioni del Consiglio di classe relative al detto allontanamento è ammesso ricorso, entro 30 gg. dalla ricevuta comunicazione, al Provveditorato agli Studi competente.

8.3 Contro le sanzioni disciplinari diverse da quella del precedente comma 2 è ammesso

ricorso, entro 15 gg. dalla comunicazione della loro irrogazione, da parte degli studenti interessati ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito con il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 5.2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

8.4 **L'organo di garanzia** di cui al precedente comma 3 viene costituito all'inizio di ogni anno scolastico e rimane in carica fino alla sua nuova costituzione all'inizio dell'anno scolastico successivo.

Esso è **presieduto dal Dirigente Scolastico** ed è così costituito:

- . **N.1 studente designato dal Comitato Studentesco;**
- . **N. 2 docenti designati dal Consiglio di Istituto;**
- . **N. 1 genitore designato dalla Componente Genitori del C. di I..**

I membri così designati vengono nominati dal Dirigente Scolastico. Sarà nominato per ogni componente un membro supplente in caso di incompatibilità; l'organo in prima convocazione deve essere perfetto; nelle successive convocazioni la seduta è valida in presenza di almeno 3 membri su 5. Non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto espresso dal D.S..

L'organo di garanzia deve esprimersi entro il termine di dieci giorni.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

8.5 Il presente regolamento è approvato dal C. di I., con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In attesa che il presente Regolamento di Istituto entri in vigore e che venga costituito in base ad esso l'Organo di garanzia, le sue funzioni sono svolte dalla Giunta Esecutiva del Liceo. Essa opererà con riferimento al Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria (D.P.R. n. 249/98) ed ai regolamenti ed alle disposizioni interne della scuola, tuttora vigenti purché non in contrasto con le norme del citato Decreto n. 249.

Il presente Regolamento d'istituto entrerà in vigore l'anno scolastico successivo alla sua approvazione da parte del C. di I.; ciò per consentire la più ampia informazione ai soggetti interessati.

Testi di riferimento normativo utilizzati per la stesura del presente regolamento

- . Decreto legislativo 16.04.1994, n.297 recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione
- . D.P.R. n. 416 /74 sugli Organi Collegiali della scuola
- . C.M. 27.12.1979, n. 312 sulle Assemblee Studentesche
- . Direttiva Ministeriale n.133/1996 sulle iniziative complementari e integrative
- . D.P.R. n. 567/1996 integrato con le modifiche del D.P.R. 156/1999 recante il regolamento delle iniziative di cui alla Direttiva 133
- . D.P.R. 24.6.1998 n. 249 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)
- . D.P.R. 27.11.2007 n. 235 Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 249/98) e relativa circolare 31.5.2008 n. 3602

PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "*Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità*"

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 27/11/2007 "*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*"

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 "*Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo*"

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 "*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*"

si stipula con la famiglia dell'alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

- 1) fornire una formazione culturale e strutturata ed ampia, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di ciascuno studente;
- 2) offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione umano e culturale di ciascuno studente;
- 3) offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza, nei limiti della copertura finanziaria;
- 4) favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere attività di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare iniziative volte al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
- 5) garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

- 1) prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa sia come luogo di formazione e di impegno, sia come insieme di persone, ambienti e attrezzature;
- 2) rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curriculum, impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti e nel raggiungimento degli obiettivi didattici previsti per ogni anno di corso;
- 3) accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

- 1) valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche della scuola in un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti;
- 2) rispettare l'istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;
- 3) discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l'Istituzione scolastica.